

Nell'allegato I sono aggiunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽³⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Di
41	Imazamox N. CAS 114311-32-9 CIPAC N. 619	Acido (±)-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)-5-(metossimetil) nicotinaico	950 g/kg	1° luglio 2003	30 giugno 2013	Possono essere autorizzate. Per l'applicazione dei prodotti deve tener conto dell'efficienza dell'imazamox, in particolare per le formulazioni dal comitato salute degli animali il 3 dicembre. In tale valutazione gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle acque sotterranee, e alle regioni con suoli e acque che necessitano di particolari misure di protezione.
42	Oxasulfuron N. CAS 144651-06-9 CIPAC N. 626	Oxetan-3-il-2-[(4,6-dimetilpirimidin-2-il)carbamoyl-sulfamoyl]benzoato	960 g/kg	1° luglio 2003	30 giugno 2013	Possono essere autorizzate. Per l'applicazione dei prodotti deve tener conto dell'efficienza dell'oxasulfuron, in particolare per le formulazioni dal comitato salute degli animali il 3 dicembre. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee applicata in regioni vulnerabili. Dove necessario, devono essere adottate misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
43	Etoxsulfuron CAS N. 126801-58-9 CIPAC N. 591	3-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-1-(2-etossifenossisulfonil)urea	950 g/kg	1° luglio 2003	30 giugno 2013	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'etoxysulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002.</p> <p>Gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione di piante acquatiche ed alghe non bersaglio nei canali di scolo. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.</p>
44	Foramsulfuron N. CAS 173159-57-4 CIPAC N. 659	1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-(2-dimetilcarbamoil-5-fornamido-fenilsulfonil)urea	940 g/kg	1° luglio 2003	30 giugno 2013	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del foramsulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002.</p> <p>In tale valutazione globale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione di piante acquatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.</p>

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
45	Oxadiargyl CAS N. 39807-15-3 CIPAC N. 604	5- <i>tert</i> -butil-3-(2,4-dicloro-5-propargilossifenil)-1,2,4-oxadiazol-2-(3H)-one	980 g/kg	1° luglio 2003	30 giugno 2013	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dello oxadiargyl, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002.</p> <p>In tale valutazione globale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione di aghe e piante acquatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.</p>
46	Ciazofamid CAS N. 120116-88-3 CIPAC N. 653	4-cloro-2-cloro-N,N-dimetil-5-P-tolilimidazolo-1-sulfonammide	935g/Kg	1° luglio 2003	30 giugno 2013	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del ciazofamid, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla protezione degli organismi acquatici, - alla cinetica di degradazione del metabolita CTCA nel suolo, soprattutto nelle regioni europee settentrionali. <p>Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi o limitazioni d'impiego.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.